

Legge federale e ordinanza sul commercio ambulante

Norma tecnica per gli impianti di baracconisti

Conformemente all'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza del 4 settembre 2002 sul commercio ambulante (RS 943.11), la norma menzionata nell'allegato è designata come regola tecnica riconosciuta per il controllo della sicurezza degli impianti di baracconisti ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed e dell'ordinanza.

Il testo della norma tecnica è ottenibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Divisione switec, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

13 dicembre 2005

Seco – Processi e risorse
Diritto:
Guido Sutter

Allegato

Norma tecnica per il controllo della sicurezza degli impianti di baracconisti ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed e dell'ordinanza sul commercio ambulante (RS 943.11)

Numero	Titolo
EN 13814	Macchine e strutture per fiere e parchi d'attrazione – Sicurezza ¹

¹ Fino ad ora non esiste nessuna versione disponibile in italiano.